

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 20.10.2020)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente, la seguente denominazione:

"CENTRO PROMOZIONE SOCIALE I SAGGI -- APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di GROSSETO e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Essa opera nei seguenti settori cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- *f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;*
- *i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 165, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- *Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;*
- *Organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale e religioso.*
- *Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.*
- *Organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale e religioso rivolte alla beneficenza per persone, famiglie e associazioni bisognose.*
- *Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;*
- *Favorire e valorizzare la gestione di zone ortive con particolare riguardo al rispetto*

ambientale e alla produzione di persone anziane.

- *Promuovere eventi di aggregazione sociale, culturale e sportivi in grado di trasmettere concetti positivi come il benessere fisico e il divertimento nonché salvaguardare i valori tradizionali della nostra società.*

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- *Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;*
- *Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici a favore di persone, famiglie bisognose o associazioni benefiche.*
- *Organizzare corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche;*
- *Favorire la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative, volte a sviluppare la sportività, la socialità e il benessere dei propri soci e dei cittadini in genere;*
- *Gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;*
- *Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.*

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, rispettando principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- *l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;*
- *la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*

ART. 4 (Soci Onorari)

A persone che si sono distinte per particolari meriti, è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di eguaglianza di tutti i soci.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;*
- *esaminare i libri sociali;*
- *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- *frequentare i locali dell'associazione;*
- *partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;*
- *concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;*

Gli associati hanno l'obbligo di:

- *rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;*
- *svolgere attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.*

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

Esprimere giudizi sgradevoli sul comportamento degli altri associati.

Usare espressioni blasfeme.

Esprimere opinioni su diversità di genere, di politica, di religione e di appartenenza.

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La deliberazione dell'Assemblea può essere preceduta da provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo quali ; richiamo scritto, lettera di diffida e sospensione temporale.

L'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante corretta domanda che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione s'intende sospeso.

4. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La lettera di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta prima di 3 mesi.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 (Organi sociali)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere
- l'Organo di controllo;
- i Sindaci Revisori. (Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge)

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati;
- nominare il Segretario, che redige e custodisce i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea;
- nominare il Tesoriere, che di concerto con il Presidente tiene e aggiorna i libri contabili.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti pari a 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e sono *rieleggibili*)

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate e i Rappresentanti degli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *membri* dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei membri. Le *deliberazioni* dell'Organo di controllo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, il controllo legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione Legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione redige il *bilancio di esercizio* annuale a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, è *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- *registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;*

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta indirizzata al Presidente che, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, autorizza la visione negli uffici della sede.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

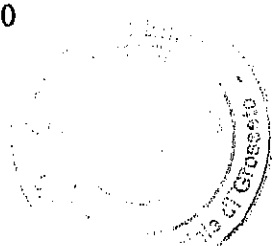
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Grosseto, 20 ottobre 2020



PROVINCIA DI GROSSETO
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Data 06/11/2020
N. 3174

Verbale di Assemblea del 20 ottobre 2020

In data 20 ottobre 2020, alle ore 16.00, si è riunita, in seconda convocazione, presso la propria sede in Via Enrico De Nicola n° 19 a Grosseto, l'Assemblea del "Centro Promozione Sociale I Saggi -APS", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo dell'anno 2019
- 2) Approvazione Bilancio di Previsione per l'anno 2021
- 3) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 4) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Sartini Mario che, constatato che sono presenti n. 42 soci aventi diritto al voto su n. 410 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 8, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Restante Alessandro

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno concerne l'**approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2019**, dopò la relazione del Tesoriere Boncioli Silvano, l'Assemblea chiesti alcuni chiarimenti, all'unanimità approva.
- 2) Il secondo punto all'ordine del giorno prevede l'**approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021**, Il Presidente fa presente ai soci che , dato il periodo trascorso con le restrizioni dovute alla pandemia, le attività del Centro si sono parzialmente ridotte e che si prevede che la situazione non migliori nel prossimo anno, per cui il Bilancio di Previsione porta un totale molto inferiore a quello del 2019. l'Assemblea chiede di riflettere sulle attività sospese, il Presidente chiarisce che il crescere esponenziale del numero dei contagiati e delle vittime consiglia sempre una sospensione di determinate attività che non garantiscono il distanziamento, dopo di che l'Assemblea all'unanimità approva.
- 3) Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda l'**adeguamento dello Statuto** al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020 , è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Fa presente che la scadenza è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui sarà operativo.

Il Presidente afferma che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore, per mantenere la tipologia di APS.

Il Segretario Restante Alessandro, cui il Presidente ha ceduto la parola, procede alla lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

AGENZIA E.D.I. - IMPAGNE - UFFICIO DI GROSSETO

Could contribute to the 10 high days that parents create

Улица: 9. Имя: 06/11. Но: 20

et n. 3174 3

100
